



Provincia di Como

SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N. 422 / 2017

OGGETTO: CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. PER “FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP4”. PRESA D ATTO DELLA PROROGA TECNICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Premesso che l’art. 4 lettera s), del vigente “Regolamento per il funzionamento dei servizi economici” individua, tra le funzioni di competenza del Servizio Economato, il pagamento delle spese per le utenze telefoniche presso le sedi di competenza;

Dato atto che l’art.1, c.7, della Legge 135/12 ha disposto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorso alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie merceologiche di beni, tra cui i servizi di telefonia fissa e mobile;

Considerato che Provincia di Como, con determinazione dirigenziale n. 526 del 14.5.2012, ha aderito alla Convenzione relativa ai “Servizi di telefonia fissa e connettività di rete IP4” tra CONSIP S.p.A. e Società FASTWEB S.p.A. - CIG 4227457FDC, per il periodo dal 1.6.2012 al 15.9.2015;

Dato che, con nota in data 22.7.2015 CONSIP S.p.A. ha reso noto che i contratti attuativi della “Convenzione telefonia fissa e connettività IP4”, stipulati dalle Amministrazioni prima del 15 settembre 2014 sarebbero scaduti il 15.09.2015 e che le Amministrazioni, ai sensi della disciplina di gara, avevano la possibilità di prorogare detti contratti di ulteriori 12 mesi, ossia fino al 15.09.2016, inviando prima della scadenza del contratto stesso una comunicazione al fornitore, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della medesima Convenzione;

Atteso che il servizio si svolge con le stesse modalità ed ai medesimi corrispettivi economici originari, al fine anche di assicurare un congruo periodo di erogazione del servizio;

Considerato che tale comunicazione è stata inviata a Fastweb S.p.A. in data 27.08.2015 prot. 36536/15, successivamente ratificata con determinazione dirigenziale n. 757 del 12.10.2015;

Visto il parere ANAC ag 33/13 e tenuto conto che, nelle more di definizione della nuova convenzione, il servizio è stato fornito da FASTWEB S.p.A. e viene tuttora espletato, fino a sopravvenuta disponibilità della nuova Convenzione;

Tenuto conto che la “Convenzione telefonia fissa e connettività IP4” risulta attualmente prorogata (proroga tecnica), con garanzia di continuità del servizio connesso alle linee telefoniche, comprensivo di canone e traffico, nelle more di definizione, attivazione ed efficacia della nuova Convenzione;

Visto, inoltre, il comunicato pubblicato su ACQUISTINRETE in data 3.5.2017 avente ad oggetto: “Telefonia fissa 5” che recita quanto segue: “Si informano le Amministrazioni che, durante il periodo di stand-still seguente all’aggiudicazione, è pervenuto il ricorso da parte di Telecom Italia S.p.A. Il ricorso contiene la richiesta, al Tribunale Amministrativo, dell’applicazione di una misura cautelare. Le operazioni funzionali all’attivazione della Convenzione e dell’Accordo quadro sono, quindi, al momento sospese in attesa dell’udienza, la cui data non è stata ancora fissata. Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata tempestivamente.”;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 124 del 14.2.2017 e n. 361 del 16.5.2017 con le quali si impegnavano gli importi complessivi, calcolati in dodicesimi e riferiti anche ad altre ditte di telefonia fissa

e mobile fornitrici del servizio, rispettivamente di Euro 32.000,00 ed Euro 70.000,00 ai capitoli di competenza;

Visti:

- la proroga del PEG 2016 in fase di esercizio provvisorio, approvata con deliberazione del Presidente n. 2 del 10.01.2017;
- il combinato disposto dall'art. 163 comma 2 – TUEL e dell'art. 1-ter della Legge n. 125/2015;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che il servizio di telefonia di cui alla Convenzione continui ad essere garantita da Fastweb fino alla sopravvenuta disponibilità della nuova Convenzione, come previsto dal parere A.N.A.C. AG 33/13 del 16.5.2013, con **FASTWEB S.p.A.** via Caracciolo, 51 – Milano per la prestazione dei servizi di cui alle premesse, fermo restando che Provincia di Como avrà facoltà di terminarne gli effetti nel momento di sopravvenuta disponibilità della prossima Convenzione;
2. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di trasmettere il presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza, ed in copia, al Settore Controllo di Gestione. Lì, 28/11/2016.

Lì, 31/05/2017

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)